

ESENZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

LR. n. 23 del 23 settembre 2003 “Disposizioni in materia di tasse automobilistiche”

Art. 5, comma 2: “Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della L.R. 29 agosto 1994, n. 38 utilizzati esclusivamente per l’attività propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all’apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.”

Procedure per l’accesso all’esenzione

L’esenzione dalla tassa automobilistica **non è automatica**; occorre quindi presentare **domanda di esenzione** all’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze, Settore Tributi – Via P. Micca n. 18, 10122 Torino. La domanda è esente da bollo.

I **documenti da allegare** sono i seguenti:

- elenco dei mezzi per cui si chiede l’esenzione
- copia del certificato di proprietà dei mezzi

N.B.: se la coop.va sociale o l’organizzazione di volontariato non sono proprietarie dei mezzi, l’esenzione non può essere richiesta fatta eccezione per il caso in cui si tratti di mezzi destinati al servizio di estinzione di incendi, per i quali l’esenzione può sempre essere richiesta indipendentemente dal titolo di proprietà (art. 5 comma 2, lettera b)

- dichiarazione del legale rappresentante dell’ente attestante l’iscrizione all’albo delle cooperative sociali ex L.R. n. 18/94 o al registro delle associazioni di volontariato ex L.R. n. 38/94.

Per eventuali informazioni: Dr. Munafò Tel. 011.4325719